

Sentenza Suprema Corte di Cassazione N. 17463 del 2017

Oggetto: Irap, professionista, mamma, presupposti autonoma organizzazione

La contribuente con i tre mezzi di impugnazione si duole del fatto che la Commissione Tributaria Regionale aveva del tutto obliterato la circostanza, mai contestata dall'Agenzia delle Entrate, che la contribuente era diventata madre di un bambino; di conseguenza si era avvalsa della collaborazione esterna e saltuaria di un giovane avvocato per un limitato periodo di tempo. Il giudice di appello aveva pertanto erroneamente ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, senza considerare che la collaborazione professionale di cui la contribuente si era avvalsa ... presentava i caratteri dell'occasionalità.

Con il quarto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la CTR omesso di considerare che tra le parti a seguito di altra sentenza era già stato accertato che non era dovuta l'Irap per altro periodo di imposta.

Giova premettere che l'art. 2 D. Lgs n. 446/97 prevede quale presupposto per l'applicazione dell'Irap "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi". La Corte Costituzionale con sentenza n. 156/2001 ha ritenuto legittima l'imposta in quanto non colpisce il lavoro in sé ma la capacità produttiva che deriva dall' "autonoma organizzazione" non coincidente con l'autorganizzazione ma intesa come elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all'apporto del professionista.

Alla luce della pronuncia della Consulta, nella giurisprudenza di questa Corte si è consolidato il principio (da ultimo ribadito da Cass. Sez. un. 10.05.2016 n. 9451) secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

- a) sia il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

La nozione di autonoma organizzazione si definisce, secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia, come "contesto organizzativo esterno" diverso ed ulteriore rispetto al mero ausilio dell'attività personale costitutivo di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. ...

Tanto precisato, ritiene il collegio che il ricorso debba essere accolto.

Il giudice di appello, in relazione alla rilevanza del fattore lavoro ai fini della configurabilità del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, ha osservato che la contribuente si era avvalsa della collaborazione di un collega nell'espletamento dell'attività professionale...

Nelle argomentazioni svolte dalla CTR manca qualsivoglia riferimento al fatto storico che la contribuente nel marzo 2004, aveva avuto un figlio, con la conseguente necessità per la madre di accudire il bambino, in particolare nel primo periodo di vita... ritiene la Corte che la circostanza relativa alla nascita del figlio e alle ricadute di tale situazione sull'attività lavorativa della ricorrente, che ha costituito oggetto di discussione fra le parti, assuma il carattere della decisività, posto che la stessa, se fosse stata considerata dalla CTR avrebbe potuto portare ad una decisione diversa. Tale circostanza, difatti, incide sulla individuazione della natura e finalità dell'attività svolta dalla collaboratrice della contribuente, ai fini del giudizio circa la occasionalità o meno della stessa, in quanto la prestazione professionale del terzo potrebbe essere stata svolta per far fronte

ad una situazione eccezionale, circoscritta ad un periodo di tempo limitato e legata all'impegno richiesto nella prima fase di vita del bambino.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 19.01.2017